

M-DG	
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI Ufficio Protocollo 09005402107	
N° 162 lvt	del 29.10.2019



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Sassari

## Protocollo organizzativo e investigativo integrato per l'attuazione della Legge 19 luglio 2019, n. 69: "codice rosso"

- I. Come noto, il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la Legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha introdotto nell'ordinamento penale e processuale alcune importanti novità. Fra queste:
- la creazione di una nuova fattispecie di reato, che punisce la violazione degli obblighi o dei divieti stabiliti nell'ordinanza applicativa delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 *bis* c.p.);
  - la creazione di una nuova fattispecie di reato, ottenuta mediante l'estrapolazione di condotte precedentemente previste dall'art. 583 co. 2 n. 4) c.p., che punisce chiunque cagioni lesioni personali da cui derivi la deformazione o lo sfregio permanente del viso (art. 583 *quinquies* c.p.);
  - la creazione di una nuova fattispecie di reato, che punisce la divulgazione – senza il consenso delle persone rappresentate – di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati (art. 612 *ter* c.p.);
  - l'obbligo per la polizia giudiziaria – ai sensi dell'art. 347 co. 3 c.p.p. – di **informare immediatamente il pubblico ministero, anche in forma orale**, dell'acquisizione di una notizia di reato per delitti caratterizzati dalla condizione di particolare vulnerabilità della vittima, quali maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), violenza sessuale (artt. 609 *bis* e 609 *ter* c.p.), atti sessuali con minorenne (art. 609 *quater* c.p.), corruzione di minorenne (art. 609 *quinquies* c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies* c.p.), atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.), diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 *ter* c.p.), lesioni personali (art. 582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 *quinquies* c.p.) in danno dell'ascendente o del

discendente, del coniuge, dell'altra parte di un'unione civile, della persona stabilmente convivente o della persona legata da relazione affettiva, quand'anche cessate (art. 577 co. 1 n. 1 e co. 2 c.p.), ovvero commesse nel contesto di altre peculiari fattispecie criminose (art. 576 co. 1 nn. 5) e 5.1);

- l'obbligo per il pubblico ministero, nelle medesime ipotesi, di **assumere informazioni dalla persona offesa** e da chi abbia riferito la notizia di reato **entro tre giorni dall'iscrizione**, salvo che nel caso concreto sussistano gravi ed imprescindibili circostanze che consiglino di procedere all'incombente (art. 362 co. 1 *ter* c.p.p.);
- l'obbligo per il pubblico ministero, nelle medesime ipotesi, di trasmettere senza ritardo al giudice civile copia dei provvedimenti cautelari e dell'avviso di conclusione delle indagini, ritenuti utili nelle cause di separazione dei coniugi o in quelle relative ai figli minori (art. 64 *bis* disp. att. c.p.p.).

II. Il primo adempimento a venire in rilievo è posto in capo alla polizia giudiziaria, tenuta ad **informare il pubblico ministero – in forma orale ed immediata – dell'acquisizione della notizia di reato relativa ad una delle fattispecie elencate nella legge sul “codice rosso”**. Il destinatario di tale comunicazione non potrà che essere il **pubblico ministero in “turno esterno”**, in quanto unico costantemente reperibile all'utenza telefonica dedicata: in considerazione delle peculiarità di tale interlocuzione, inevitabilmente succinta, parziale e provvisoria, il magistrato potrà fornire agli operanti indicazioni utili su come procedere, ad esempio in ordine agli obblighi imposti dalla legge e dal presente protocollo, fornendo direttive e concordando le strategie investigative più convenienti (es. ricorrenza dei presupposti per l'arresto in flagranza o per l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, audizione di persone informate immediatamente reperibili).

Rientra chiaramente nel campo di applicazione della presente direttiva anche il caso in cui siano presenti nella stessa notizia di reato una o più fattispecie incluse nell'art. 347 co. 3 c.p.p. – dalle parole “*o di uno dei delitti*” – insieme ad altre fattispecie non letteralmente incluse, ma connesse o collegate alle prime ai sensi degli artt. 12 e 371 c.p.p. (es. reati di cui agli artt. 424 e 612 *bis* c.p. in danno della medesima persona offesa).

III. Al fine di agevolare il raggiungimento degli scopi della riforma – fra cui quello di porre il pubblico ministero in condizione di valutare nel più breve tempo possibile il rischio specifico derivante dalla commissione dei predetti reati – ed anticipare il termine di cui all'art. 362 co. 1 *ter* c.p.p., appare opportuno che la polizia giudiziaria che ha acquisito la notizia di reato

proceda ad assumere informazioni dalla persona offesa contestualmente – ovvero immediatamente dopo – alla verbalizzazione della denuncia/querela per i reati sopra indicati: nei casi rientranti nella predetta norma, pertanto, la presente direttiva conferisce a tutti i Comandi in indirizzo, e a quelli rispettivamente dipendenti, una delega anticipata e generale per l'audizione a sommarie informazioni della persona offesa e del denunciante o querelante (se diverso dalla persona offesa).

L'adempimento non dovrebbe comportare particolari difficoltà organizzative, sia nei reparti strutturati in modo più semplice, ove chi riceve la denuncia procede normalmente anche allo svolgimento delle indagini (es. Stazione Carabinieri), sia negli altri casi (es. Questura): in particolare, si potrà indifferentemente optare per la compilazione di una denuncia/querela già dettagliata e completa, ovvero redigere l'atto delatorio in modo essenziale ed accompagnare lo stesso con un verbale di sommarie informazioni complementare ed esaustivo, eventualmente a cura del diverso ufficio preposto all'esecuzione delle indagini (es. Squadra Mobile).

In ogni caso, tali atti dovranno tassativamente attenersi ai seguenti principi redazionali e fornire al pubblico ministero precise informazioni su alcuni elementi essenziali, ferma restando l'importante ed insopprimibile responsabilità dell'operante di evidenziare qualsiasi altro elemento del caso concreto a suo giudizio rilevante:

- descrivere i **fatti** e solo accessoriamente le valutazioni, le sensazioni e le emozioni, quand'anche provenienti dalla vittima del reato, e adottare conseguentemente un approccio analitico/descrittivo in luogo di un approccio sintetico/valutativo. Saranno pertanto evitate espressioni vaghe ed ambigue quali “*mi maltratta, mi minaccia, mi aggredisce, mi umilia, mi costringe*” ed analoghe, se non accompagnate dalla descrizione delle condotte materiali poste in essere dal soggetto agente e dalla trascrizione delle espressioni verbali dallo stesso utilizzate;
- riferire ogni elemento utile a qualificare i fatti, e segnatamente l'epoca (anche approssimativa), la frequenza, l'entità, il contesto, le cause, le conseguenze (in particolare sull'integrità psicofisica del soggetto passivo) delle condotte. Si ricorda che una buona indagine è quella che riesce a descrivere un fatto storico dando una risposta agli interrogativi sul chi/cosa/come/quando/dove/perché;
- prospettare una qualificazione giuridica del fatto **prudente** ed in ogni caso strettamente aderente alle emergenze del caso concreto, onde evitare che la procedura accelerata introdotta dalla novella sia indebitamente strumentalizzata pur in assenza delle condizioni che la giustificano, con il rischio di vanificare gli scopi della riforma ingolfando gli uffici preposti con fatti sostanzialmente bagatellari, a

discapito di situazioni realmente gravi ed urgenti, come tali maggiormente meritevoli di tutela (es. evitare il frequente travisamento di notizie di reato concernenti – ad un esame appena accorto – fattispecie riconducibili agli artt. 392 e 393 c.p., talvolta enfaticamente presentate come art. 612 *bis* c.p.);

- adottare un'impostazione grafica della comunicazione notizia di reato che renda immediatamente percepibile il riferimento ad una delle fattispecie interessate dalla novella: all'uopo si suggerisce di inserire nel frontespizio o nella maschera dell'informativa la dicitura "**CODICE ROSSO**", con grafia maiuscola e dimensione del carattere significativamente maggiore rispetto a quella del testo. La comunicazione, inoltre, deve contenere gli "*elementi essenziali del fatto*" (art. 347 co. 1 c.p.p.) e non essere l'integrale riproduzione, con la tecnica del copia/incolla, dei verbali assunti dalla polizia giudiziaria;
- indicare le **generalità complete** (od altro dato idoneo a consentirne l'identificazione e la successiva escussione, es. numero di telefono o indirizzo) delle persone coinvolte e delle persone informate sui fatti, per conoscenza diretta in quanto vi abbiano assistito (es. osservando litigi in strada) o comunque ne abbiano percepito tracce (es. udendo grida provenienti dall'abitazione confinante), ovvero per essergli stati riferiti (es. ricevendo confidenze o rivelazioni dalla vittima);
- riferire l'esistenza di **pregresse denunce, procedimenti penali, interventi delle forze dell'ordine** (che la polizia giudiziaria precedente dovrà autonomamente acquisire e trasmettere, quand'anche si tratti di atti originariamente formati da altra forza di polizia) o **relazioni dei servizi sociali** competenti per territorio sulla situazione della persona o del nucleo familiare coinvolto;
- riferire in ordine all'eventuale disponibilità di **armi comuni da sparo** in capo all'autore del reato;
- documentare le eventuali **tracce** dei reati, fra cui **referti medici** delle lesioni inferte o comunque **fotografie** dei segni esteriori di violenza (es. ecchimosi, bruciate, escoriazioni), **registrazioni audio** recanti minacce (es. messaggi vocali trasmessi dal soggetto agente), **screenshot** di telefoni cellulari (es. numero di telefonate ricevute e inviate con un'utenza, conversazioni moleste e messaggi intimidatori, da acquisire integralmente onde valutare il tenore e il contesto dello scambio), **immagini** degli appostamenti o dei pedinamenti (es. ritraenti il soggetto agente in attesa dinanzi all'ingresso dell'abitazione della persona offesa), **stato dell'abitazione** dopo l'aggressione (es. frantumi di stoviglie sul pavimento, mobili fuori posto, suppellettili travolte ed altri segni di colluttazione), **condizione**

**psicofisica della vittima** in sede di primo intervento (es. piangente, prostrata, dolorante, esasperata, sollevata);

- trasmettere la **registrazione delle telefonate al numero di pronto intervento** e trascriverne il contenuto (o quantomeno i passaggi salienti). Si tratta di evidenze che risultano spesso di sorprendente utilità in quanto idonee a descrivere la condizione della vittima e il suo stato psicologico immediatamente dopo un'aggressione, ovvero a documentare la stessa "in diretta" (es. tentativo di strappare il telefono dalle mani della vittima);
- indicare l'eventuale pendenza di **procedure di separazione, divorzio, affidamento dei figli minori**, con i relativi riferimenti e l'autorità procedente (qualora non immediatamente disponibili da acquisire anche per le vie brevi).

Tale indicazione, tuttavia, potrebbe non essere opportuna qualora la persona offesa sia **minore degli anni diciotto o presenti una condizione di particolare vulnerabilità** ai sensi dell'art. 90 *quater* c.p.p.: è evidente che, in tali casi, la situazione personale della vittima suggerisce di valutare caso per caso la strategia investigativa più conveniente. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui non sia possibile convocare la persona offesa senza perciò insospettare l'autore del reato, con conseguente pericolo per l'incolumità della stessa o per la genuinità della prova, ovvero all'ipotesi in cui la persona offesa sia affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato. Oltre a ciò, si consideri che in presenza di tali condizioni gli artt. 351 co. 1 *ter* e 362 co. 1 *bis* c.p.p. impongono l'adozione di **modalità di assunzione protette e la nomina da parte del pubblico ministero di un ausiliario esperto di psicologia o psichiatria infantile**, che intuitivamente possono avvenire solo dopo la valutazione della notizia di reato trasmessa dalla polizia giudiziaria. Potrebbero infine sussistere le condizioni per richiedere al giudice per le indagini preliminari che si proceda con **incidente probatorio** all'assunzione della testimonianza di persona minorenni o della persona offesa maggiorenne, generalmente da associare a perizia sulla sua capacità dichiarativa, nelle ipotesi in cui il procedimento riguardi uno dei reati inclusi nell'art. 392 co. 1 *bis* c.p.p. (si tratterà, in particolare, del trittico di cui agli artt. 572 – 609 *bis* – 612 *bis* c.p.), ovvero, più in generale, quando la persona offesa versi in condizione di particolare vulnerabilità: ciò presuppone, evidentemente, che il quadro probatorio sia già sostanzialmente delineato e sia possibile rimettere all'incidente probatorio il compito di cristallizzare definitivamente le dichiarazioni della persona offesa.

In tali casi, si ribadisce, la polizia giudiziaria **non** procederà all'assunzione di informazioni dalla persona offesa ma si limiterà a comunicare la notizia

di reato al pubblico ministero, che a sua volta disporrà il compimento delle indagini più opportune in base alle circostanze del caso concreto.

Qualora la vicenda presenti carattere di **assoluta gravità ed urgenza**, si raccomanda il deposito **manuale** della comunicazione della notizia di reato, onde consentire al pubblico ministero di confrontarsi direttamente con gli operanti. La predetta comunicazione, ovviamente, non esaurisce l'attività della polizia giudiziaria, la quale, secondo l'art. 348 c.p.p., dispone di una responsabilità investigativa parallela e concorrente a quella del pubblico ministero, **potendo (e dovendo), anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, continuare ad indagare secondo le direttive del magistrato** e raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.

- IV. La notizia di reato relativa ad una delle fattispecie indicate dalla legge sul "codice rosso", una volta comunicata dalla polizia giudiziaria mediante la trasmissione alla Procura della Repubblica, dovrà essere immediatamente portata a conoscenza del pubblico ministero.

**Qualora siano presenti atti da sottoporre a convalida** (arresto, allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, perquisizione, sequestro, allontanamento) la Segreteria – come di consueto – dovrà urgentemente trasmettere gli atti al **pubblico ministero in "turno esterno"** per gli adempimenti di competenza, **ivi compresa l'assunzione di informazioni dalla persona offesa** ai sensi del sopra menzionato ai sensi dell'art. 362 co. 1 *ter* c.p.p.. La scelta di attribuire – in presenza di atti da convalidare – tale adempimento al "turno esterno", risulta, oltre che opportuna, sostanzialmente necessitata, avendo tale magistrato già ricevuto dalla polizia giudiziaria l'informazione orale ed avendo egli già disposto l'iscrizione della notizia di reato per valutare la convalida degli atti urgenti; l'attribuzione ad altri magistrati, invece, richiederebbe da parte loro una nuova valutazione delle medesime emergenze a fronte di un termine che, con l'iscrizione, è già iniziato a decorrere. In ogni caso, si precisa, l'auspicata corretta e puntuale osservanza da parte della polizia giudiziaria della direttiva in tema di assunzione anticipata dovrebbe escludere (o comunque limitare ad ipotesi residuali) la necessità di procedere ad ulteriori incombenze. Una volta esaurita tale fase, il fascicolo sarà trasmesso urgentemente al pubblico ministero **in quel momento** in turno del gruppo specializzato in materia di "soggetti deboli" per il prosieguo, a cui si intende automaticamente assegnato salva diversa valutazione del Procuratore. Naturalmente, nell'immediatezza del pervenimento della comunicazione della notizia di reato, potranno intervenire intese virtuose fra il pubblico ministero in "turno esterno" e il pubblico ministero in "turno soggetti deboli" volte a consentire a quest'ultimo la trattazione diretta della

notizia, in modo da coniugare celerità ed univocità dell'attività di direzione delle indagini.

Potrebbe naturalmente verificarsi l'ipotesi in cui il pubblico ministero in turno esterno – investito per la presenza di atti da sottoporre a convalida – non condivida la qualificazione del fatto proposta dalla polizia giudiziaria nella comunicazione di cui all'art. 347 c.p.p. (es. qualora qualifichi il fatto come molestie e non come atti persecutori): in tale caso, qualora ritenga che il fatto non sia sussumibile in una delle fattispecie attribuite al gruppo "soggetti deboli", procederà alle convalide del caso e tratterà a sé il procedimento. Una soluzione opposta si impone nel caso inverso, qualora cioè pervengano al pubblico ministero in "turno esterno" notizie di reato da "codice rosso" recanti atti da sottoporre a convalida, i cui termini siano però già scaduti: gli atti saranno trasmessi urgentemente al pubblico ministero in quel momento in turno del gruppo specializzato in materia di "soggetti deboli" per il prosieguo, ivi compresa l'iscrizione e ciò che ne consegue.

Qualora non siano presenti atti da sottoporre a convalida, viceversa, la Segreteria dovrà trasmettere gli atti direttamente al pubblico ministero in turno del gruppo specializzato "soggetti deboli", senza transitare per il passaggio al collega in "turno posta". Si ricorda che tale gruppo specializzato affronta notizie di reato per loro natura delicate e spesso connotate da stringente urgenza, onde la relativa iscrizione – immediata ai sensi dell'art. 335 c.p.p. – non potrà che avvenire con ogni consentita celerità e senza indugi, pur non dovendo sottostare ai termini perentori previsti in caso di presenza di atti da convalidare. Oltre a ciò, valgono le medesime considerazioni sopra svolte in ordine alla verosimile superfluità "a regime" dell'assunzione di informazioni dalla persona offesa.

La Segreteria non dovrebbe incontrare particolari difficoltà nel filtrare e distribuire le notizie di reato provenienti dalla polizia giudiziaria, atteso che, come disposto al paragrafo precedente, le stesse recheranno ben visibile sul frontespizio o nella maschera dell'informativa la dicitura "CODICE ROSSO". Occorre tuttavia elaborare un accorgimento analogo per le notizie di reato depositate direttamente dai difensori o dalle persone offese, in modo da evitare, quanto più possibile, il loro transito per il "turno posta" e favorirne la cognizione immediata da parte del magistrato del gruppo specializzato. A tal fine appare essenziale rendere immediatamente intellegibile alla Segreteria l'oggetto della notizia di reato, quantunque in modo ragionevolmente discreto: all'uopo si dispone l'esposizione nell'ufficio preposto alla ricezione atti (attualmente ubicato alla stanza n. 9) dell'avviso allegato al presente protocollo, che invita i soggetti interessati alla presentazione di denunce, querele od esposti per taluno dei reati inclusi nell'art. 347 co. 3 c.p.p. (richiamati integralmente nell'avviso) della necessità di apporre sul frontespizio la dicitura

**“CODICE ROSSO”**, anche a penna e con grafia maiuscola e dimensione del carattere significativamente maggiore rispetto a quella del testo.

Atteso che il turno “soggetti deboli” è mirato ad ottimizzare la ripartizione del lavoro fra i Sostituti ma non anche a garantire la reperibilità del singolo magistrato, è possibile che pervengano notizie di reato connotate da **gravità ed urgenza** (depositate a mano dalla polizia giudiziaria, come sopra stabilito) in un momento in cui il pubblico ministero del gruppo specializzato non è in condizione di intervenire tempestivamente. In tale caso è inevitabile che sia il **pubblico ministero in “turno esterno”** a disporre i provvedimenti necessari, qualora **assolutamente indifferibili**, previe intese con il collega.

Altra evenienza da considerare è quella in cui – solo successivamente all’iscrizione della notizia di reato e al compimento di indagini – il pubblico ministero procedente ritenga sussistente un reato attribuito al gruppo specializzato “soggetti deboli” (es. un fatto inizialmente iscritto come molestie si riveli in realtà essere atti persecutori): in tale caso il fascicolo sarà trasmesso urgentemente al pubblico ministero **in quel momento** in turno del gruppo specializzato in materia di “soggetti deboli” per il prosieguo della trattazione. L’iscrizione del nuovo reato (o la modifica della qualificazione giuridica del reato già iscritto) sarà di competenza di quest’ultimo pubblico ministero, così come l’assunzione di informazioni dalla persona offesa in conseguenza dell’iscrizione (con le deroghe di cui al paragrafo seguente).

Il nuovo procedimento, come da progetto organizzativo vigente, sarà assegnato al Sostituto in turno “soggetti deboli”, e l’iscrizione sarà trasmessa al Procuratore per il visto. In caso di **disaccordo** fra Sostituti in ordine alla qualificazione giuridica del reato, e di conseguenza all’assegnazione della relativa notizia di reato qualora sia in discussione una fattispecie astrattamente attribuita al gruppo specializzato “soggetti deboli”, la questione verrà sottoposta senza ritardo al Procuratore della Repubblica per le determinazioni di competenza.

- V. In ogni caso, sia che competa al pubblico ministero in “turno esterno” sia che competa al collega del gruppo specializzato “soggetti deboli”, occorre ribadire che l’assunzione di informazioni di cui all’art. 362 co. 1 *ter* c.p.p. è pacificamente **delegabile** ai sensi dell’art. 370 c.p.p., e che il relativo obbligo è testualmente **derogabile** in presenza di alcune condizioni:
- imprescindibili esigenze di **tutela di minori** di anni diciotto. Si è già dato conto delle ragioni di tale eccezione, atteso che l’esame del minore richiede modalità protette e l’ausilio di un esperto, che mal si

conciliano con l'imposizione di un termine particolarmente ravvicinato;

- imprescindibili esigenze di **riservatezza delle indagini**. È il caso, ad esempio, in cui si rendesse necessario acquisire elementi di prova mediante indagini a sorpresa (es. intercettazioni telefoniche) o comunque riscontrare *aliunde* il contenuto della notizia di reato.

A tali ipotesi se ne affiancano altre, la cui legittimità viene largamente riconosciuta e risultano comunque coerenti al fondamento della novella (cfr. art. 190 *bis* c.p.p.) ed immanenti al complessivo sistema di tutela delle vittime di reato. Senza pretesa di tassatività, si indicano di seguito quelle verosimilmente destinate ad essere più ricorrenti nella prassi:

- **esaustività delle dichiarazioni rese dalla persona offesa alla polizia giudiziaria** e raccolte nella denuncia/querela o nel verbale di sommarie informazioni, di tal che la formale ripetizione dell'audizione verrebbe a costituire un mero formalismo burocratico, peraltro irrispettoso delle indicazioni sull'ascolto della vittima previste dalla legge e dagli strumenti internazionali, nonché negli studi sulla c.d. vittimizzazione secondaria;
- **criticità manifestate dalla stessa persona offesa**, che nell'immediatezza potrebbe avere presentato una condizione di particolare prostrazione, riluttanza od anche avversione nei confronti dell'intervento dell'autorità, rendendo pertanto del tutto controproducente il suo immediato esame;
- **palese infondatezza o improcedibilità della notizia di reato** (es. assoluta inverosimiglianza della denuncia, ovvero tardività della querela), dovendosi in tal caso richiedere l'archiviazione della stessa. Si auspica, in ogni caso, che il verificarsi di tale ipotesi sia comunque valutato con la massima prudenza e limitato alle ipotesi certe e manifeste;
- scelta di procedere ad **incidente probatorio**, nel qual caso l'esame della persona offesa deve sottostare alla diversa tempistica stabilita dal giudice per le indagini preliminari.

È comunque importante che, in tali casi, **la scelta del pubblico ministero di non procedere all'assunzione di informazioni sia sempre adeguatamente motivata per iscritto al momento dell'iscrizione.**

Salve indicazioni di segno contrario emergenti dagli atti, in definitiva, si procederà all'assunzione di informazioni ai sensi art. 362 co. 1 *ter* c.p.p., qualora la denuncia/querela o le sommarie informazioni complementari risultino lacunose o comunque inadeguate a consentire un'adeguata valutazione del rischio specifico di ciascuna vicenda, ovvero qualora

risultino del tutto assenti: si pensi all'ipotesi in cui la notizia di reato derivi da un intervento delle forze dell'ordine, generalmente compendiato in un'annotazione degli operanti, i quali si siano limitati a dare atto dell'esistenza di ripetute liti e dissidi in ambito familiare.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso e considerato,


### SI DISPONE QUANTO SEGUE:

- 1) il vigente Progetto Organizzativo è integrato nella parte riguardante i reati assegnati al gruppo specializzato "Soggetti Deboli", a cui si intendono affidate le fattispecie di cui all'art. 347 co. 3 c.p.p. – dalle parole "*o di uno dei delitti*" – oltre a quelle in cui, in base alle emergenze del caso concreto, la persona offesa sia in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'art. 90 *quater* c.p.p., con esclusione di tutte le altre;
- 2) i servizi, le sezioni e gli organi di polizia giudiziaria in indirizzo si atterranno scrupolosamente a quanto previsto nei paragrafi II e III del presente protocollo, con particolare riguardo all'adempimento dell'obbligo di informazione immediata del pubblico ministero circa l'acquisizione della notizia di reato relativa ad una delle fattispecie elencate nella legge sul "codice rosso", nonché dell'obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa contestualmente – ovvero immediatamente dopo – la verbalizzazione della denuncia/querela, osservando le indicazioni formali e sostanziali, oltre alle eccezioni sopra elencate;
- 3) il personale addetto alla Segreteria osserverà quanto previsto nel paragrafo IV del presente protocollo, con particolare riguardo alla ripartizione delle notizie di reato fra il pubblico ministero in "turno esterno" e il pubblico ministero in turno "soggetti deboli", avendo cura di esporre l'allegato avviso nonché, in presenza di una notizia di reato per taluno dei reati di cui all'art. 347 co. 3 c.p.p. (dalle parole "*o di uno dei delitti*") – che si ricorda dovrà essere caratterizzata dalla dicitura "CODICE ROSSO" – di consegnare gli atti al pubblico ministero assegnatario con ogni consentita urgenza, al pari della successiva iscrizione;
- 4) i Sostituti osserveranno quanto previsto nei paragrafi IV e V del presente protocollo, con particolare riguardo alla ripartizione delle notizie di reato fra il pubblico ministero in "turno esterno" e il pubblico ministero in turno "soggetti deboli", nonché all'adempimento dell'obbligo di assumere informazioni dalla

persona offesa ai sensi dell'art. 362 co.1 *ter* c.p.p., con le eccezioni sopra indicate.

In Sassari, il 28.10.2019.

Il Sostituto Procuratore  
Coordinatore del gruppo "Soggetti Deboli"

*Det. Angelo Beccu*  


Il Procuratore della Repubblica

*Det. Giovanni Caria*  


## Allegato A)



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Sassari

Al fine di rendere più semplice e veloce il lavoro dell'Ufficio, si invitano i soggetti interessati alla presentazione di denunce, querele od esposti per taluno dei seguenti reati ad apporre sul frontespizio la **dicitura "CODICE ROSSO"**, anche a penna e con grafia maiuscola e dimensione del carattere significativamente maggiore rispetto a quella del testo.

### **Art. 572 c.p.: Maltrattamenti contro familiari o conviventi**

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

### **Art. 609 bis c.p.: Violenza sessuale**

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

- 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
- 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

### **Art. 609 ter c.p.: Circostanze aggravanti**

La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:

- 1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;
- 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
- 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
- 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;

5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;

5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;

5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza;

5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;

5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

### **Art. 609 quater c.p.: Atti sessuali con minorenni**

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi.

Non è punibile il minore che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minore che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a quattro anni.  
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.  
Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

**Art. 609 quinquies c.p.: Corruzione di minore**

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.

La pena è aumentata:

- a) se il reato è commesso da più persone riunite;
- b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.

**Art. 609 octies c.p.: Violenza sessuale di gruppo**

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609 ter.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

**Art. 612 bis c.p.: Atti persecutori**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

**Art. 582 c.p.: Lesione personale**

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

**ESCLUSIVAMENTE NELLE IPOTESI AGGRAVATE DAGLI ARTICOLI SEGUENTI**

**Art. 583 quinquies c.p.: Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

**Articolo 577 c.p.: Altre circostanze aggravanti. Ergastolo**

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

- 1) contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minore o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva;

[...]

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del Codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.

**Art. 576 c.p.: Circostanze aggravanti. Ergastolo**

Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

[...]

- 5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 quinquies, 600 bis, 600 ter, 609 bis, 609 quater e 609 octies;
- 5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612 bis nei confronti della stessa persona offesa;